

Parere in materie di imprese di pulizie. D.M. 7 luglio 1997, n. 274
Ns. riferimento n. 19/98.

Commissione provinciale per
l'artigianato di Rovigo
Via T. Fraccon, 17
45100 **ROVIGO**

Nella riunione della Commissione regionale per l'Artigianato del 22 luglio u.s. il Presidente della C.P.A. di Rovigo ha chiesto chiarimenti riguardo l'art. 2 comma 3° lettera a) del D.M. 274/97. In particolare si chiedevano direttive circa il modo di accertare l'effettivo svolgimento, per il periodo di tempo voluto dal regolamento, dell'attività per cui si chiede il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Preliminarmente la scrivente Commissione ritiene che le cinque attività definite dall'art. 1 del regolamento in oggetto alle lettere a)-e) siano da considerare distinte e pertanto i requisiti tecnico professionali vadano verificati per ogni lettera.

Ciò premesso sarà poi necessario che, nel caso l'attività per la quale si richiede il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali sia stata esercitata in proprio dal soggetto richiedente, questo dimostri, con idonea documentazione, di avere acquistato l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività in questione e di averla effettivamente svolta (producendo le fatture, o copia di essa, sia dell' acquisto dell' attrezzatura e sia quelle rilasciate ai clienti per i quali ha prestato la propria opera).

Qualora il richiedente abbia esercitato attività di lavoro subordinato presso una impresa, dovrà dimostrare l'effettivo periodo trascorso alle dipendenze dell'impresa stessa e le mansioni svolte (ad es. fornendo copia del libretto del lavoro e della busta paga); dovrà inoltre dimostrare che l'impresa in questione opera nel settore specifico per il quale ha richiesto il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali o che comunque ha lavorato all'interno di uffici tecnici di imprese od enti preposti allo svolgimento di tali attività. Il fatto che l'impresa operi nel settore sarà verificabile di norma da un semplice esame della visura camerale; nel caso in cui il richiedente abbia lavorato in un ufficio tecnico di una impresa o di un ente non del settore andrà invece verificato se tale impresa od ente abbia effettivamente un ufficio tecnico che esercita quella

determinata attività e che il soggetto che chiede il riconoscimento vi abbia lavorato il tempo sufficiente con la necessaria qualifica.

Si ricorda infine che i criteri indicati sopra sono orientativi, essendo rimessa alla discrezionalità della Commissione provinciale la valutazione globale degli elementi adottati come prova dal soggetto richiedente il riconoscimento della qualifica tecnico-professionale.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
cav. Giovanni Osti